



Unione Avvocatura
Siciliana

10 GEN, 2024

PERVENUTO IL
PROT. N. 199/2024



Palermo, 10 gennaio 2024

All'Ill.mo Ministro della Giustizia
Dott. Carlo Nordio

Al Direttore Generale del D.G.S.I.A.
Dott. Vincenzo De Lisi

e p.c.

Agli Ill.mi Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
di Palermo, Agrigento, Catania, Messina,
Barcellona Pozzo di Gotto, Siracusa e Trapani

**OGGETTO: MODIFICHE AL D.M. 44/2011 IN TEMA DI DEPOSITI
TELEMATICI NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE.**

Ill.mo Signor Ministro,
il D.M. n. 217/2023, del 29 dicembre 2023, pubblicato il giorno successivo, ha apportato alcune modifiche al D.M. 44/2011, contenente le regole tecniche per la trasmissione degli atti nel processo telematico.

Riteniamo che alcune di tali modifiche possano arrecare pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.

In particolare, l'art. 13, avente ad oggetto la trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni (tra questi, i difensori) nel Processo **Civile** Telematico, nella sua versione originaria, recitava: «1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi.... mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».

Il recente provvedimento ministeriale ha modificato le suddette disposizioni nei seguenti termini: «1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da

parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti».

È stato, poi, introdotto *ex novo* il comma 13 bis del D.M. 44/2011, in materia di trasmissione degli atti nel Processo Penale Telematico, che prevede: « 1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».

L'art. 34, richiamato sia dall'art. 13 che dall'art. 13 bis, rinvia per la emanazione delle specifiche tecniche ad un successivo provvedimento del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, con la precisazione che “Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti”.

La bozza delle specifiche tecniche è stata pubblicata lo scorso 4 gennaio 2024 sul Portale dei Servizi Telematici e prevede all'art. 16 le regole per il P.C.T. e al successivo art. 17 le regole per il P.P.T.

Ebbene, per il P.C.T., le specifiche tecniche in corso di approvazione prevedono che la trasmissione continui ad avvenire tramite la posta elettronica certificata: la novità è rappresentata dal fatto che la c.d. quarta pec sarà automatica, non dipendendo più dalla cancelleria salvo il caso di anomalia bloccante del tipo “ERROR” o “FATAL”; nelle medesime specifiche tecniche, però, non si fa alcun riferimento alla “conferma della trasmissione” prevista dal nuovo art. 13 del D.M. 44/2011, con la conseguenza che la stessa sembrerebbe coincidere con l'accettazione automatica.

Per il processo penale, invece, ferma restando la proroga del doppio canale di deposito per il 2024, le specifiche tecniche prevedono che il deposito tramite Portale dei Depositi Penali si articolerà nelle seguenti fasi: “INVIATO”, “IN TRANSITO”, “ACCETTATO”: quest'ultima fase, quella dell'accettazione, come nel P.C.T., sarà automatica, ad eccezione della sussistenza di un'anomalia bloccante, che dovrà essere gestita tramite la cancelleria.

In sintesi, dal combinato disposto delle modifiche apportate al D.M. 44/2011 e delle specifiche tecniche in corso di approvazione, risulta che, sia nel P.C.T. che nel P.P.T., viene eliminato l'intervento degli operatori della giustizia nell'accettazione dei depositi telematici, salvo il caso di errore bloccante, con l'effetto che il deposito si intenderà avvenuto con l'accettazione automatica da parte dei sistemi informatici ministeriali. Ma attenzione, **ed è questo il punto che desta notevole**

preoccupazione, la stessa accettazione automatica costituirà anche il momento in cui gli atti e i documenti trasmessi dall'Avvocato si intenderanno "ricevuti" dal dominio giustizia. In altri e più chiari termini, non sarà più la ricezione della c.d. "seconda pec" (quella di consegna) ad attestare la tempestività del deposito, come accade oggi, ma il completamento del procedimento con l'accettazione automatica da parte dei sistemi informatici ministeriali. Ora, considerati i frequenti blocchi di tali sistemi informatici e le non sporadiche anomalie in cui quotidianamente gli Avvocati si sono imbattuti in questi anni, vi è il fondato timore che la modifica porterà incertezze e, con esse, verosimili contestazioni, su un aspetto, quella tempestività del deposito, che finora non ne aveva conosciute, essendo collegato alla ricevuta di consegna del messaggio pec generata dal (più performante) gestore di posta elettronica certificata. Trattandosi di una modifica che non porta alcun reale beneficio, chiediamo un immediato intervento correttivo affinché il momento di "avvenuto deposito", ai fini della sua tempestività, anche in ossequio al principio della scissione degli effetti ormai consolidato nel sistema delle notificazioni, rimanga collegato ad una fase nel controllo del depositante e, quindi, anticipato al momento della ricezione della c.d. seconda pec (come accade oggi nel civile) o, comunque, al momento dell'invio del documento nel sistema del Portale dei Depositi degli atti Penali, fermo restando, ovviamente, il suo perfezionamento con l'accettazione anche automatica del documento.

Con osservanza.

*Avv. Alessandro Scalia
Presidente di UAS*

ALESSANDRO SCALIA Firmato digitalmente da ALESSANDRO SCALIA
Data: 2024.01.10 10:11:02 +01'00'

*Avv. Giovanni Battista Scalia
Coordinatore Nazionale di UAS*

*Avv. Antonio Geraci
Presidente della Sezione di Palermo di UAS*

*Avv. Marco Mulè
Presidente della Sezione di Agrigento di UAS*

*Avv. Floriana Burgaretta
Presidente della Sezione di Catania di UAS*

*Avv. Giorgia Pruiti
Presidente della Sezione di Messina – Barcellona Pozzo di Gotto di UAS*

*Avv. Rosaria Lanteri
Presidente della Sezione di Siracusa-Augusta di UAS*

*Avv. Daniela Blunda
Presidente della Sezione di Trapani di UAS*

Oggetto: MODIFICHE AL D.M. 44/2011 IN TEMA DI DEPOSITI TELEMATICI
NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE.

Mittente: Presidenza UAS <unioneavvocaturasiciliana@gmail.com>

Data: 10/01/2024, 10:11

A: segreteria.ministro@giustizia.it, gabinetto.ministro@giustiziacert.it,
segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it

CC: "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo"

<segreteria@avvocatipalermo.it>, ordineavvocatiagrigento@gmail.com,
segreteria@ordineavvocaticatania.it,
segreteria@ordineavvocatimessina.org,
segreteria@ordineavvocati.trapani.it,
segreteria@ordineavvocatibarcellonapg.it, info@ordineavvocatisr.it

Si trasmette in allegato alla presente la nota di data odierna, di cui Vorrete prendere visione.

Con osservanza.

Unione Avvocatura Siciliana

Allegati:

nota di UAS sul DM 217 2023.pdf_signed.pdf

216 kB